

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 24 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge
d’iniziativa dei senatori Palma, Caliendo e Cardillo:*

Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis
del codice penale in materia di reati commessi in riferimento al-
l’esercizio di attività giudiziarie

Art. 1.

*(Modifica all’articolo 317
del codice penale)*

1. All’articolo 317 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie».

Art. 2.

*(Modifica all’articolo 319-ter
del codice penale)*

1. All’articolo 319-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene previste per i fatti di cui al primo e al secondo comma sono aumentate

fino alla metà se chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è un magistrato, un appartenente al personale amministrativo degli uffici giudiziari, ovvero esercita professioni forensi».

Art. 3.

*(Modifica all’articolo 319-quater
del codice penale)*

1. All’articolo 319-quater del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 346 del codice penale)

1. All'articolo 346 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi

in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 346-bis del codice penale)

1. All'articolo 346-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: «altresì aumentate» sono inserite le seguenti: «fino alla metà».

IL PRESIDENTE